

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE CAMPANIA
E LE PROVINCE DI NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE BASILICATA
E LE PROVINCE DI POTENZA, MATERA**

Addi 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE VENETO
E LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA, VICENZA

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interenza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più provincie, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA
E LA PROVINCIA DI AOSTA**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE UMBRIA
E LE PROVINCE DI PERUGIA, TERNI**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE SARDEGNA
E LE PROVINCE DI CAGLIARI, CARBONIA IGLESIAS, MEDIO CDAMPIDANO, NUORO, OGLIASTRA, OLBIA
TEMPIO, ORISTANO, SASSARI**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE PUGLIA
E LE PROVINCE DI BARI, BARLETTA ANDRIA TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "**imposta sostitutiva del 10%** sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE PIEMONTE
E LE PROVINCE DI TORINO, ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA,
VERCELLI**

Addi 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più provincie, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE MARCHE
E LE PROVINCE DI ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, PESARO URBINO**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".


UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:



**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE FRIULI V.G.
E LE PROVINCE DI TRIESTE, UDINE, GORIZIA, PORDENONE**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE MOLISE
E LE PROVINCE DI CAMPOBASSO, ISERNIA**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "**imposta sostitutiva del 10%** sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE CALABRIA
E LE PROVINCIE DI CATANZARO, COSENZA, REGGIO CALABRIA, CROTONE, VIBO VALENTIA

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro intenzione, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

VERBALE DI ACCORDO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
E LE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ CESENA, MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA,
RIMINI**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".


UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:



VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE LAZIO
E LE PROVINCE DI ROMA, LATINA, FROSINONE, RIETI, VITERBO

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro intenzione, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE LOMBARDIA
E LE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MONZA
BRIANZA, PAVIA, PIACENZA, SONDRIO, VARESE

Addi 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più provincie, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE ABRUZZO
E LE PROVINCE DI L'AQUILA, PESCARA, CHIETI, TERAMO**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro intrezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più provincie, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE TOSCANA
E LE PROVINCE DI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA,
PRATO, SIENA

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE SICILIA
E LE PROVINCE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, RAGUSA,
SIRACUSA, TRAPANI**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL:

**VERBALE DI ACCORDO PER LA REGIONE LIGURIA
E LE PROVINCE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA**

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro intenzione, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNAPASS: _____

FIBA/CISL: _____

FISAC/CGIL: _____

FNA: _____

UILCA/UIL: _____

VERBALE DI ACCORDO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Addì 21.02.2012, secondo quanto previsto nel CCNL in vigore all'art.2(5) e al PROTOCOLLO, si sono incontrati:

UNAPASS	rappresentata da	Pier Giorgio PISTONE;
FIBA CISL	rappresentata da	Roberto GARIBOTTI;
FISAC CGIL	rappresentata da	Salvatore EFFICIE;
FNA	rappresentata da	Maurizio BECUCCI;
UILCA UIL	rappresentata da	Giobatta MARTINI.

Premesso che:

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- con la circolare congiunta n° 3/E del 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal comma 47, art. 1, legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del DL 31/5/2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n° 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le Parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;
- le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione degli accordi territoriali a valere per il 2011, regolarmente depositati presso i DPL di competenza;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a partire dall'anno 2012, a valere per la Regione e le Province sopraindicate, e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo, ai sensi delle citate circolari, sono recepite le disposizioni del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera attualmente in vigore, nonché quelle previste a livello aziendale, in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- Le parti, con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo ad incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:
 - lavoro straordinario,
 - lavoro supplementare,
 - lavoro notturno,
 - lavoro svolto al sabato,
 - lavoro festivo,
 - premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
 - premio aziendale di produttività individuale
 - monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all'art. 2010 del C.C.;
 - premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano
 - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
- Le agenzie di assicurazioni, che avessero strutture distribuite nell'ambito di più province, potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della loro Provincia.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario, integrativo e migliorativo rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "**detassazione**".

UNAPASS:

FIBA/CISL:

FISAC/CGIL:

FNA:

UILCA/UIL: